

PROSPETTO SCADENZE STIPENDI - STAGIONE 2023/24

Presentiamo il sistema di controllo della regolarità del pagamento degli emolumenti contrattuali per la stagione sportiva 2023/24 con, nel dettaglio, i termini che i club sono tenuti a rispettare.

STIPENDI, RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2023/24

(Art. 85 NOIF - "Informativa periodica alla COVISOC")

Serie A

A) Le società devono documentare alla FIGC entro il **30 settembre 2023** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino al mese di **luglio 2023**.

B) Le società devono documentare alla FIGC entro il **16 novembre 2023** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del bimestre 1 agosto /30 settembre 2023**.

C) Le società devono documentare alla FIGC entro il **16 febbraio 2024** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del II° trimestre 1 ottobre/31 dicembre 2023**.

D) Le società devono documentare alla FIGC entro il **30 maggio 2024** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla chiusura del **III° trimestre 1 gennaio/31 marzo 2024**.

E) Le società devono documentare alla FIGC, **entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, dovuti per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2024**.

Serie B e Lega Pro

A) Le società di Serie B e Lega Pro devono documentare alla FIGC entro il giorno **16 ottobre 2023**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del I° bimestre 1 luglio/31 agosto 2023**.

B) Le società di Serie B e Lega Pro devono documentare alla FIGC entro il giorno **16 dicembre 2023**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del II° bimestre 1 settembre/31 ottobre 2023**.

C) Le società di Serie B e Lega Pro devono documentare alla FIGC entro il giorno **16 febbraio 2024**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi*

all'esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del III° bimestre 1 novembre/31 dicembre 2023**.

D) Le società di Serie B e Lega Pro devono documentare alla FIGC entro il giorno **16 marzo 2024**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla **chiusura del IV° bimestre 1 gennaio/28 febbraio 2024**.

E) Le società devono documentare alla FIGC, **entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali**, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (*anche relative ad incentivi all'esodo dei tesserati*), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti per il **V° bimestre 1° marzo-30 aprile 2024** e **VI° bimestre 1° maggio-30 giugno 2024**.

SANZIONI

(Art. 33 CGS – "Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera")

Serie A

A) Il mancato pagamento entro il **30 settembre 2023** degli emolumenti dovuti fino al **31 luglio 2023** comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica. La stessa sanzione verrà inoltre applicata in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

B) Il mancato pagamento entro il **16 novembre 2023** degli emolumenti dovuti per le mensilità di **agosto e settembre 2023** comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica, con l'aggiunta di almeno **2 punti** per l'eventuale persistente mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di luglio. La stessa sanzione verrà inoltre applicata in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

C) Il mancato pagamento entro il **16 febbraio 2024** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del **II° trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2023**, comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica. Inoltre, il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre **1° ottobre-31 dicembre 2023** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta **l'esclusione dal campionato di competenza**.

Le stesse sanzioni verranno inoltre applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

D) Il mancato pagamento entro il **30 maggio 2024** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del **III° trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2024** comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva. Inoltre, per il persistente eventuale mancato pagamento degli emolumenti relativi al I° e II° trimestre andrà aggiunto almeno 2 punti di penalizzazione (per trimestre). Le stesse sanzioni verranno applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

E) Infine, premesso che le disposizioni relative alla corresponsione degli emolumenti relativi **ai mesi fino a giugno 2024** vanno necessariamente coordinate con quelle fissate annualmente dal Consiglio Federale per l'ottenimento delle Licenze Nazionali, il mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del **IV° trimestre 1 aprile - 30 giugno 2024**, comporta l'applicazione della sanzione

pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva. Inoltre, per l'eventuale persistente mancato pagamento degli emolumenti relativi al I°, II° e III° trimestre andrà aggiunto almeno **2 punti** di penalizzazione (per trimestre).

Le stesse sanzioni verranno applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

Serie B e Lega Pro

A) Il mancato pagamento entro il **16 ottobre 2023** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del I° bimestre **1 luglio - 31 agosto 2023**, comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica.

Le stesse sanzioni verranno inoltre applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

B) Il mancato pagamento entro il **16 dicembre 2023** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del II° bimestre **1° settembre - 31 ottobre 2023**, comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica.

Inoltre, l'eventuale mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre **1° settembre-31 ottobre** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'**esclusione dal campionato di competenza**.

Le stesse sanzioni verranno inoltre applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

C) Il mancato pagamento entro il **16 febbraio 2023** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del III° bimestre **1° novembre - 31 dicembre 2022** comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica.

Inoltre, l'eventuale mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre **1° novembre-31 dicembre** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'**esclusione dal campionato di competenza**.

D) Il mancato pagamento entro il **16 marzo 2024** degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del IV° bimestre **1° gennaio – 28 febbraio 2024** comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica. Inoltre, per il persistente eventuale mancato pagamento degli emolumenti relativi al I° e II° trimestre andrà aggiunto almeno **2 punti** di penalizzazione (per trimestre).

Le stesse sanzioni verranno applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

D) Infine, premesso che le disposizioni relative al pagamento degli emolumenti relativi ai mesi fino a **giugno 2024** vanno necessariamente coordinate con quelle fissate annualmente dal Consiglio Federale per l'ottenimento delle Licenze Nazionali, il mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino alla chiusura del V° **1° marzo – 30 aprile 2024** e VI° bimestre **1 maggio - 30 giugno 2024**, comporta l'applicazione della sanzione pari ad almeno **2 punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva

Le stesse sanzioni verranno applicate in caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.

Premesso che le tutte scadenze sopra riportate devono essere rispettate dalle società esclusivamente per non dover incorrere in sanzioni, è importante sottolineare che i calciatori non devono necessariamente attendere le varie scadenze (il 16 del secondo mese successivo ai vari bimestri o trimestri di riferimento) per ottenere il pagamento delle mensilità arretrate.

Si deve infatti ricordare che, in ossequio a quanto stabilito dagli accordi collettivi, ciascuna mensilità contrattuale deve esser corrisposta entro scadenze prefissate e decisamente più favorevoli e quindi i calciatori, in qualsiasi momento della stagione e a loro esclusiva discrezione, a partire rispettivamente dal giorno 20 del mese solare successivo se tesserati con società di Serie A e B, dal giorno 1 del mese successivo se tesserati con società di Lega Pro, hanno il diritto di chiedere al Collegio Arbitrale la condanna delle società a corrispondere tutte le mensilità arretrate.

Pertanto, in estrema sintesi, il pagamento entro i termini di ciascun bimestre o trimestre contrattuale da parte del club vale di per sé ad evitare le sanzioni previste dal CGS ma, contestualmente, in ogni momento della stagione il calciatore conserva il diritto di proporre vertenza avanti il Collegio Arbitrale per recuperare qualsiasi mensilità arretrata.